



Modena, 1 settembre 2022

Prov. N. 74 ODS
Prot. n. 510/int.
Anno 2022 Tit. 1 Cl. 2.1 Fasc. 68
Allegati: 1

Oggetto: DECRETO 22 giugno 2022 , n. 128 . Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato. Prime disposizioni operative.

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 201 del 29-08-2022 è stato pubblicato il DECRETO 22 giugno 2022, n. 128 "Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato" in vigore il 13/09/2022 (che ad ogni buon fine si allega).

Si richiamano in particolare:

- a) le disposizioni dell' art. 3. che prevedono che, nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma C.C.:
 - 1) **la cancelleria del Tribunale**, attraverso il sistema di rilevazione dei dati, comunichi all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione:
 - il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto.
 - gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.
 - 2) **il curatore dell'eredità giacente**, a sua volta, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmetta:
 - entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4ⁱ con le modalità del comma 5ⁱ.
 - entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 C.C, l'elenco dei beni ereditari.
- b) le disposizioni dell' art. 6ⁱⁱⁱ che prevedono l'istituzione entro sei mesi dall'entrata in vigore di un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento.
- c) le disposizioni dell' art. 8^{iv} che prevedono che, nelle more dell'istituzione e dell'operatività del sistema di rilevazione dei dati, per le procedure di eredità giacente aperte alla data dell'entrata in vigore la comunicazione all'Agenzia del Demanio deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata.



Ciò posto, sino a diverse determinazioni

dispone

che il personale della cancelleria volontaria giurisdizione, nelle more dell'istituzione e dell'operatività del sistema di rilevazione dei dati, provveda a:

- inserire in PCT come intervenuto Agenzia del Demanio (cf-06340981007 PEC: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it dati forniti in data odierna in seguito ad interlocuzione telefonica con funzionario dell'Agenzia)
- trasmettere tramite sicid volontaria per ogni procedura **iscritta a partire dal 13/9/2022, nei termini previsti sub a)1:**
 - il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto.
 - gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.
- pianificare la trasmissione, in tempi ragionevoli e comunque entro il 31/12/2022, tramite sicid volontaria per ogni procedura **di eredità giacente pendente al 13/9/2022** (posto che l'art. 8 non prevede un termine):
 - il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto.
 - gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore;
 - l'inventario dei beni ereditari (adempimento già previsto a carico del curatore ma che si ritiene più funzionale oltre che per evitare eccessiva onerosità stante l'acquisizione agli atti del fascicolo più agevole).

Il curatore dell'eredità giacente:

- **per ogni procedura iscritta a partire dal 13/9/2022, e per quelle pendenti per le quali non è stato ancora redatto inventario dei beni, nei termini previsti sub a)2 contestualmente alla comunicazione all'Agenzia del Demanio inserisce in SICID volontaria, nel pertinente fascicolo:**
 - elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4^v con le modalità del comma 5^{vi}.
 - nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 C.C, l'elenco dei beni ereditari.
- **per ogni procedura pendente al 13/9/2022 per la quale è stato redatto inventario dei beni contestualmente alla comunicazione all'Agenzia del Demanio inserisce in SICID volontaria, nel pertinente fascicolo:**
 - nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 C.C, l'elenco dei beni ereditari.

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni. Il responsabile del settore civile è tenuto a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a monitorare l'osservanza da parte del personale.

Il Presidente del Tribunale
dott. Pasquale Liccardo

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Luigina Signoretti

*Si comunichi per conoscenza e norma al Personale Amministrativo, compresi addetti UPP del settore civile volontaria giurisdizione, per conoscenza ai magistrati togati e onorari del settore civile volontaria giurisdizione, al COA e all'ordine dei Commercialisti per la diffusione agli iscritti, all'Agenzia del Demanio.
Si pubblichino sul sito del Tribunale.*

ⁱ 4. L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare: a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale; b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale; c) il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione; d) i dati identificativi dei chiamati all'eredità e i relativi codici fiscali; e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attività ricompresa nella eredità giacente; f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri; g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attività.

ⁱⁱ 5. L'elenco dei beni ereditari è validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive o è identificato o lo trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. La veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate quando il curatore le sottoscrive o è identificato o le trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 7. Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta, altresì, di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista dall'articolo 155 -sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

ⁱⁱⁱ 6. Acquisizione dei dati 1. Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato di cui all'articolo 2 è istituito un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema di cui al comma 1 sono definite dall'Agenzia del demanio d'intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi. 3. Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 avvengono esclusivamente in modalità telematica.

^{iv} Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure di eredità giacente aperte alla data della sua entrata in vigore. 2. Gli obblighi di comunicazione attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6 decorrono dalla data di contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Agenzia del demanio dell'avviso di operatività del sistema di rilevazione. 3. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività del sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati all'Agenzia del demanio si considerano assolti, a mezzo posta elettronica certificata, attraverso le procedure ordinarie previste dalla legislazione vigente.

^v 4. L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare: a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale; b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale; c) il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione; d) i dati identificativi dei chiamati all'eredità e i relativi codici fiscali; e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle

obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attività ricompresa nella eredità giacente; f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri; g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attività.

^{vi} 5. L'elenco dei beni ereditari è validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive o è identificato o lo trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. La veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate quando il curatore le sottoscrive o è identificato o le trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 7. Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta, altresì, di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista dall'articolo 155 -sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.